

POLITECNICO DI MILANO

LA RETTRICE

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 recante “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’art. 9 “Fondo per la premialità”;

VISTO il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2015, n. 963 “Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal MIUR di cui all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230/2005;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 settembre 2023, n. 1299 “Modalità attuative per l’applicazione dell’art. 9, comma 1-bis, legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo;

VISTO il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità e per la valorizzazione dei risultati della ricerca;

ACQUISITI i pareri espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 19 e 26 maggio 2025, in ordine all’approvazione di parziali modifiche apportate al Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità e per la valorizzazione dei risultati della ricerca;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

- 1) Per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, emanato con D.R. n. 2067 del 30.07.2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1560 del 05.03.2018, D.R. n. 7571 del 29.10.2020, D.R. n. 3448 del 20.03.2024 e D.R. n. 5482 del 07.05.2024, è ulteriormente parzialmente modificato, come specificato nel testo che è riportato nel seguito quale parte integrante del presente decreto rettorale.
- 2) Le modifiche sono segnate in *grassetto corsivo*.

Sommario

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	3
Sezione I - Premialità ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.240/2010	3
Art. 2 - Costituzione del Fondo	3
Art. 3 - Utilizzo del Fondo.....	3
Art. 4 - Modalità di conferimento degli incarichi di interesse dell'Ateneo.....	4
Art. 5 - Modalità di conferimento degli incarichi di interesse delle Strutture.....	4
Art. 6 - Modalità di attribuzione dei compensi	4
Sezione II - Premialità ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis della L.240/2010	5
Art. 7 - Costituzione del Fondo.....	5
Art. 8 - Utilizzo del Fondo	5
Art. 9 - Modalità di attribuzione dei compensi	5
Sezione III - Disposizioni finali.....	6
Art. 10 - Entrata in vigore del Regolamento	6

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori, ricercatori, *contrattisti di ricerca* e del personale tecnico-amministrativo, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240.

Sezione I - Premialità ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.240/2010

Art. 2 - Costituzione del Fondo

- 1) Il Fondo a livello di Ateneo è costituito con le risorse provenienti:
 - a) dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;
 - b) dalle somme attribuite dal Ministero dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;
 - c) dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dai docenti senza autorizzazione dell'Ateneo, di cui all'art. 53, comma 7 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165.
- 2) Ai sensi dell'art. 9 comma 1 della Legge 240/2010, il Fondo può essere integrato con:
 - a) finanziamenti pubblici e privati;
 - b) risorse di Ateneo che possono includere anche una quota dei proventi delle attività conto terzi definita annualmente dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico;
 - c) fondi derivanti dai programmi italiani o internazionali destinati a grant individuali;
 - d) quote destinate alla copertura delle esigenze didattiche provenienti da budget di Ateneo;
 - e) quote, rimaste a disposizione della Struttura, relative a progetti ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, ad esclusione delle quote eventualmente gestite nella Sezione II del presente Regolamento ai sensi del comma 1 bis dell'art.9 L.240/2010.

Art. 3 - Utilizzo del Fondo

- 1) Il Fondo è finalizzato ad attribuire una retribuzione aggiuntiva:
 - a) ai professori e ai ricercatori in relazione agli impegni, in attività di ricerca, didattica e gestionale;
 - b) ai ricercatori e *ai contrattisti di ricerca* vincitori di programmi che prevedano grant individuali;
 - c) al personale tecnico-amministrativo per incarichi tecnici e gestionali.
- 2) Ad eccezione dei casi previsti nel presente Regolamento o in specifiche norme per le Componenti citate alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo:
 - a) la retribuzione aggiuntiva può essere corrisposta a condizione che siano stati affidati incarichi specifici e che non siano già state pagate altre indennità o compensi relativi a tali incarichi;
 - b) gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei normali compiti di ufficio.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, definisce con riferimento ai fondi di cui all'art.2 comma 2 lettere a) e b) l'ammontare delle risorse riservato agli incarichi

di interesse dell'Ateneo e delle Strutture non dipartimentali. Definisce altresì, con riferimento ai fondi di cui all'art.2 comma 2 lettera c), l'integrazione del trattamento economico da attribuire ai ricercatori e *ai contrattisti di ricerca* vincitori di grant individuali.

- 4) Gli incarichi relativi all'attività didattica possono avere per oggetto le attività relative all'impegno didattico addizionale (IADD) e possono essere affidati e retribuiti, ai sensi del presente Regolamento e su apposito budget per la premialità della didattica, con le modalità definite e disciplinate nell'art.7 del "Regolamento Impegno didattico dei professori e ricercatori" e nell'art.3 del "Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici, di supporto alla didattica, di tutorato didattico, ai sensi dell'art.23 della Legge 240/2010". Il sopracitato budget per la premialità della didattica viene stanziato annualmente dal CdA.
- 5) I Fondi di cui all'art.2 comma 2 lettera e) vengono assegnati alle Strutture che gestiscono i progetti da cui sono stati prelevati e vengono gestiti e ripartiti secondo le regole descritte nel Regolamento delle Prestazioni per Conto di Terzi del Politecnico di Milano.
- 6) Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.

Art. 4 - Modalità di conferimento degli incarichi di interesse dell'Ateneo

- 1) Il Rettore formula al Consiglio di amministrazione proposte motivate di attribuzione di incarichi di interesse dell'Ateneo.
- 2) Le proposte di incarico devono essere corredate della copertura finanziaria per i compensi previsti e prevedere le modalità di verifica dei risultati.
- 3) Alla deliberazione del Consiglio di amministrazione farà seguito il decreto del Direttore Generale.

Art. 5 - Modalità di conferimento degli incarichi di interesse delle Strutture

- 1) Le proposte di incarico con i relativi compensi sono formulate dalle Strutture, previa deliberazione dei relativi Organi collegiali.
- 2) Il Rettore, verificata la congruenza delle proposte, sentito il Senato accademico, le sottopone al Consiglio di amministrazione.
- 3) A tal fine, le Strutture possono integrare il Fondo con risorse di autofinanziamento purchè compatibili con quanto indicato nel precedente Art. 2 - comma 2 del presente Regolamento.
- 4) Le proposte di incarico devono essere corredate della copertura finanziaria per i compensi previsti e prevedere le modalità di verifica dei risultati.
- 5) Alla deliberazione del Consiglio di amministrazione farà seguito il decreto del Direttore Generale.

Art. 6 - Modalità di attribuzione dei compensi

- 1) I compensi sono erogati al termine dell'incarico di cui al precedente Art. 3 - comma 1 - lettere a) e c) del presente Regolamento e a seguito di verifica dei risultati effettuata e certificata dall'Organo collegiale proponente l'incarico stesso.
- 2) Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

Sezione II - Premialità ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis della L.240/2010

Art. 7 - Costituzione del Fondo

- 1) Il Fondo può essere costituito a livello di Struttura con risorse provenienti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione;
- 2) Il presente Fondo, istituito ai sensi dell'art.9 comma 1 bis della L.240/2010, rappresenta uno strumento distinto e con un ambito di applicazione diverso e ulteriore rispetto a quanto disposto ai sensi dell'art.9 comma 1 della medesima Legge, indicato nel presente Regolamento all'art.2 comma 2 lettera e);
- 3) L'Organo di vertice della Struttura delibera in ordine alla costituzione del Fondo.

Art. 8 - Utilizzo del Fondo

- 1) Ciascuna Struttura individua l'elenco dei progetti di ricerca, europei o internazionali, di cui all'art.7 comma 1 del presente Regolamento;
- 2) L'elenco dovrà riportare, oltre al codice e al titolo del progetto, anche il nome del responsabile scientifico del progetto e l'ammontare del progetto destinato a compensi. Il responsabile scientifico ha la responsabilità di individuare il personale docente e tecnico amministrativo coinvolto nel progetto e di proporre l'attribuzione di compensi aggiuntivi;
- 3) Il responsabile scientifico, nell'individuare le persone coinvolte nel progetto destinatarie della premialità, evidenzia l'impegno individuale dedicato al progetto, il grado di responsabilità e l'inquadramento nell'organizzazione funzionale del progetto e all'interno dell'Ateneo;
- 4) Il periodo cui si riferisce la corresponsione dei compensi aggiuntivi non può eccedere il periodo di svolgimento del progetto di riferimento;

Art. 9 - Modalità di attribuzione dei compensi

- 1) L'Organo di vertice della Struttura delibera in ordine alle proposte di cui all'art.8;
- 2) La corresponsione del compenso può riguardare esclusivamente somme già incassate. L'eventuale mancato riconoscimento a posteriori di una parte o dell'intero finanziamento, darà luogo al recupero degli eventuali compensi già corrisposti, previa delibera dell'organo di vertice della Struttura.
- 3) I compensi aggiuntivi effettivamente erogati nel corso dell'esercizio di competenza ai sensi del presente articolo, non possono essere superiori al 30 per cento del trattamento economico individuale calcolato su base annuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca.
- 4) Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti migliorativi, ivi compresi quelli derivanti dagli istituti e dalle misure finalizzate all'attrazione in Italia dei ricercatori di eccellenza.

Sezione III - Disposizioni finali

Art. 10 - Entrata in vigore del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione del Decreto della Rettrice ed è pubblicato nel sito di Ateneo [Home - normativa](#) .

LA RETTRICE
prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.